



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Memoria di DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. per l'audizione informale C. 2222 (Commissioni riunite VII e XI) del 12 novembre 2019

Nel ringraziare per l'audizione concessa, DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. intende contenere le sue proposte di modifica e di integrazione sull'articolo 2 del D. L. 126/19 e per la parte riguardante le disposizioni inerenti la dirigenza scolastica.

1. La modifica concerne la cancellazione del comma 1 e sua sostituzione con il testo seguente:

Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e educative avviene tramite corso-concorso a livello nazionale ad opera della Scuola Nazionale dell'Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca che, in particolare, assicura la necessaria curvatura dei contenuti delle prove d'esame correlati alle peculiarità del contesto di esercizio della funzione dirigenziale, oltre a definire un coerente dispositivo di preselezione.

2. L'integrazione consiste nel collocare dopo il comma 2 il comma 2-bis, nel testo seguente:

Con riferimento alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle sedi delle istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado la vigilanza spetta al dirigente scolastico in relazione ai rischi strettamente correlati allo svolgimento delle attività scolastiche. Ogni responsabilità relativa alle certificazioni previste dalle norme di legge, così come la vigilanza periodica su strutture, infrastrutture, pertinenze, impianti, attrezzature e presidi di sicurezza e la loro manutenzione straordinaria e ordinaria, è di



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



competenza esclusiva dell'ente locale proprietario degli edifici. Al dirigente scolastico compete in ogni caso la tempestiva segnalazione all'ente locale proprietario di tutte le problematiche connesse allo stato edilizio e impiantistico che, per il loro carattere di imprevedibilità, non possano essere rilevate nel corso delle ispezioni periodiche predisposte e realizzate dall'ente locale.

La valutazione dei rischi connaturati alle strutture, infrastrutture, pertinenze, impianti, attrezzature e presidi di sicurezza, inclusa la valutazione del rischio inferenziale per i lavori condotti dall'ente locale proprietario, spettano in via esclusiva all'ente stesso, al pari dell'individuazione delle misure atte a prevenirli. L'ente locale, tramite il proprio sito web, assicura la consultazione on line diretta delle certificazioni previste dalle norme di legge e dei dati necessari per verificare lo stato di sicurezza di strutture, infrastrutture, pertinenze, impianti e presidi e gli esiti del loro monitoraggio periodico, oltre al DVR relativo alla valutazione dei rischi e, ove previsto, al DUVRI.

I dirigenti delle istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale, qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza degli edifici assegnati, anche mediante la loro temporanea interdizione, parziale o totale, predisposta dal personale competente dell'ente locale proprietario. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e agli spazi assegnati e non include locali, anche tecnici, sottotetti e spazi che rimangono di competenza, accesso e uso esclusivo del soggetto giuridico proprietario, che ha l'obbligo di assicurarne ogni requisito di sicurezza previsto dalla normativa vigente.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Motivazioni

1. In ordine al punto 1, non può condividersi la scelta del decreto legge 126/19 di accentuare la dimensione *domestica* del sistema di reclutamento e formazione della dirigenza scolastica, per di più riportato sulla *base regionale*; che – è sempre scritto nella relazione tecnica di accompagnamento – *muta la natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami*.

Questo suo svilimento lo si vorrebbe giustificare, nella relazione illustrativa, con il fatto che una *procedura concorsuale estremamente lunga e complessa* è *inidonea a sopperire alle criticità delle istituzioni scolastiche*. Ma, evidentemente e sbrigativamente, si dà mostra di ignorare che la dirigenza scolastica è la più complessa di tutte le dirigenze pubbliche di analoga seconda fascia, perché preposta, in posizione apicale e quale legale rappresentante, alla conduzione di pubbliche amministrazioni (ex art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/01 e s.m.i.), non già a uffici interni e/o dipendenti da più ampie strutture/unità organizzative per lo svolgimento di attività, piani, progetti per lo più delegati.

E tuttavia tutte queste altre dirigenze pubbliche, parimenti gestionali, sono reclutate con un ben più qualificato corso-concorso ad opera della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, dotata di *expertise* nelle materie di carattere manageriale, di sviluppo delle risorse umane, di innovazione e digitalizzazione, nonché finanziarie-economico-statistiche, infine con uno sguardo sulle discipline internazionali e in particolare europee; potendo poi la Scuola sempre acquisire dall'esterno le professionalità specialistiche necessarie.

Si tratta di materie involgenti proprio quelle competenze di regola non adeguatamente possedute da chi proviene dall'obbligata funzione docente, poiché nella nuova veste non gli si richiede di essere – riduttivamente – un semplice coordinatore della didattica.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Si dovrebbe allora recuperare il tentativo già affacciato nel D. L. 104/13, convertito dalla legge 128/13, ma rimasto quiescente sino a quando il sistema di reclutamento e formazione non è stato improvvidamente ricondotto all'esclusiva e confidenziale gestione trasteverina dalla legge di stabilità 208/15.

Data la consistenza della platea è ragionevole prevedere una cadenza triennale della procedura concorsuale-corsuale e, in via previa e di concerto con il MIUR, oltre le necessarie curvature sui contenuti specifici, la messa a punto di un razionale dispositivo di preselezione.

2. In ordine al punto 2, dev'essere preliminarmente constatato che, a più di dieci anni dall'emanazione del D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non si è dato seguito alla soluzione delle criticità, palesate dallo stesso legislatore, di un'estensione automatica delle prescrizioni del decreto ad alcuni comparti specifici, tra cui quello scolastico. Ed è stato quindi disatteso l'articolo 3, comma 2 del predetto, laddove si legge che per gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado le generali disposizioni sono applicate *tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative*, aggiungendo che *specifiche disposizioni* dovevano essere individuate *entro e non oltre ventiquattro mesi*, con la complessa procedura ivi prevista e che, su proposta del MIUR, richiedeva l'assenso di più soggetti anche con interessi contrapposti.

Per queste incontrovertibili ragioni è indilazionabile la diretta, puntuale e dunque inequivoca regolazione del legislatore in sede di conversione del decreto legge di cui è parola. Lo è di certo per la realizzazione di un efficace sistema di sicurezza nelle scuole. E lo è, nondimeno, per circoscrivere le responsabilità dei dirigenti scolastici a ciò che realmente è nei loro poteri d'intervento, senza dover in concreto rispondere delle croniche inadempienze degli enti locali in ordine alle



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



gravissime carenze degli edifici scolastici, non importa se per colpevole inerzia o per oggettive loro difficoltà.

A normativa attuale è una crudele *fictio iuris* addossare ai dirigenti scolastici, come intestatari di posizioni di garanzia, *tutti* i rischi anche occasionali, per comportamenti inconsulti degli studenti, ovvero di chi si trovi al momento nei locali scolastici, o per fatti imprevedibili e/o per difetti di una sia pur minima omessa vigilanza del personale docente e ATA: che, quando pure sussistano, possono sortire esiti drammatici dovuti piuttosto a carenze strutturali di edifici e arredi inadeguati e privi delle certificazioni di legge, che i soggetti proprietari permanentemente inadempienti dovrebbero invece produrre. Carenze che una giurisprudenza oramai consolidata – e come da ultimo confermano le condanne penali inflitte a diversi sfortunati colleghi – non ritiene suscettibili d’interrompere il nesso di causalità, attribuito esclusivamente al *datore di lavoro* cui possa imputarsi una minima negligenza – reale o presunta che sia – se non risulti in atti avere egli impartito proprio *quella* specifica disposizione; o richiesto o prodotto proprio *quella* mancante tra la miriade di carte che deve costantemente tenere in mente; o perché *quella* tenda non era ignifuga o *quella* sedia non era a norma; o perché non risulta sistematicamente formato il personale pur non disponendosi delle occorrenti risorse finanziarie.